



REGIONE BASILICATA

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI TRA LE DIVERSE COMPONENTI DELLA CATENA DEL VALORE NEL TURISMO.

CIG 6912659AA8



SOMMARIO

1. Premessa	3
SEZIONE I – INFORMAZIONI PRELIMINARI	4
Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	4
Art. 2 – Stazione ap	paltante
.....	4
Art. 3 – Procedura di gara e modalità di determinazione del corrispettivo	4
Art. 4 – Luogo di esecuzione	4
Art. 5 – Descrizione dell'appalto.....	4
Art. 6 – Durata dell'appalto.....	4
Art. 7 – Richiesta di chiarimenti e comunicazioni.....	5
Art. 8 – Importo complessivo dell'appalto	5
Art. 9 – Pubblicazione atti di gara – Progetto.....	6
SEZIONE II – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
Art. 10 – Soggetti ammessi a partecipare.....	7
Art. 11 – Condizioni di partecipazione e criteri di selezione	7
Art. 12 – Sottoscrizione della documentazione.....	9
Art. 13 – Avvalimento.....	10
Art. 14 – Subappalto	10
Art. 15 – Registrazione al sistema AVCPass	10
SEZIONE III – DOCUMENTAZIONE	11
Art. 16 – Documento di gara unico europeo (DGUE).....	11
Art. 17 – Cauzione provvisoria	11
Art. 18 – Pagamento del contributo all'ANAC.....	14
SEZIONE IV – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	14
Art. 19 – Modalità di recapito dell'offerta.....	14
Art. 20 – Contenuto della BUSTA A – Documentazione amministrativa	15
Art. 21 – Contenuto della BUSTA B – Offerta tecnica.....	18
Art. 22 – Contenuto della BUSTA C – Offerta economica	19
SEZIONE V – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.....	19
Art. 23 – Criterio di aggiudicazione	19
Art. 24 – Operazioni di gara	22
Art. 25 – Verifica della congruità delle offerte	23
Art. 27 – Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto.....	24
Art. 28 – Soccorso istruttorio	24
Art. 29 – Ulteriori disposizioni	25
Art. 30 – Definizione delle controversie.....	25
Art. 31 – Trattamento dei dati personali e accesso agli atti	25



1. Premessa

Il presente Disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Stazione Unica Appaltante (di seguito SUA – RB) – Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto per l’affidamento di servizi di formazione e sensibilizzazione in materia di miglioramento della qualità dei servizi tra le diverse componenti della catena del valore nel turismo come meglio specificato nel capitolato speciale, descrittivo e prestazionale. Con D.G.R. n. 1438 del 15/12/2016 sono stati approvati gli atti progettuali demandando al Dipartimento Stazione Unica Appaltante l’indizione della gara ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016. Con determinazione dirigenziale n. 20AC.2016/D.00086 del 22/12/2016 è stata indetta la gara mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016 (di seguito Codice). Il bando di gara è stato inviato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 28/12/2016, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30/12/2016, n. 151 e sul profilo del committente, raggiungibile al link <http://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti>.

Il RUP di gara ex art. 31, comma 14, del Codice presso il Dipartimento SUA–RB è l’Avv. Vincenzo Telesca, Tel. +39 0971 669133, Fax +39 0971666836, e-mail: vincenzo.telesca@regione.basilicata.it.



SEZIONE I – INFORMAZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. Servizi di formazione e sensibilizzazione in materia di miglioramento della qualità dei servizi tra le diverse componenti della catena del valore nel turismo, da realizzare in conformità al progetto, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1438 del 15/12/2016 e costituito da:
 1. Relazione tecnico – illustrativa;
 2. Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;
 3. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
 4. Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale;
 5. Schema di contratto

Art. 2 – Stazione appaltante

1. Dipartimento Stazione Unica Appaltante – Regione Basilicata (SUA-RB) – Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza – Tel. +39 +39 0971 669133 – PEC ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it.

Art. 3 – Procedura di gara e modalità di determinazione del corrispettivo

1. Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 2, del Codice. L'importo contrattuale è quello derivante dall'aggiudicazione della presente procedura.

Art. 4 – Luogo di esecuzione

1. Regione Basilicata – Codice NUTS ITF5.

Art. 5 – Descrizione dell'appalto

1. Il servizio consiste nell'ideazione e realizzazione di servizi di formazione e sensibilizzazione in materia di miglioramento della qualità dei servizi tra le diverse componenti della catena del valore nel turismo.
2. I contenuti specifici, le caratteristiche tecniche delle prestazioni e la definizione delle modalità di svolgimento del servizio in affidamento sono descritti dettagliatamente nel capitolato speciale, descrittivo e prestazionale, nella relazione tecnico – illustrativa e nello schema di contratto che s'intendono qui completamente riprodotti e trascritti a ogni effetto.

Art. 6 – Durata dell'appalto

1. L'appalto ha la durata di tre mesi (compreso il periodo di rendicontazione a opera del coordinatore) a decorrere dalla data della stipula del contratto o, laddove ricorrano i presupposti per l'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, dall'avvio delle attività nelle more della stipula contrattuale.



Art. 7 – Richiesta di chiarimenti e comunicazioni

1. Gli operatori economici possono richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it entro e non oltre il 23/01/2017.
2. Le risposte ai quesiti, sempre che gli stessi risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, sono pubblicati sul profilo del committente della SUA – RB, <http://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti>, non oltre il 26/01/2017.
3. Tutte le informazioni riguardanti l'eventuale riapertura dei termini, la convocazione delle sedute pubbliche della Commissione di gara, la composizione della Commissione giudicatrice, i curricula dei suoi componenti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento, le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico – professionali, l'aggiudicazione provvisoria e i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione sono pubblicate nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, del Codice sul profilo del committente, raggiungibile al link <http://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti>.
4. L'Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione degli atti ex art. 29, comma 1, del Codice, dà avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, dei suddetti provvedimenti, secondo le disposizioni dell'art. 76 del Codice.
5. Ogni altra comunicazione e tutti gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato.
6. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o la presenza di problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalati; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
7. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
8. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 8 – Importo complessivo dell'appalto

1. L'importo a base di gara è stabilito in € 309.378,00 (trecentonovemilatrecentosettantotto/00) esclusa IVA, secondo la ripartizione di seguito riportata (cfr. Tabella 1):

DENOMINAZIONE LOTTO	IMPORTO	ONERI SICUREZZA	CPV	TOTALE
Servizi di formazione e sensibilizzazione in materia di miglioramento della qualità dei servizi tra le diverse componenti della catena del valore nel turismo	€ 309.378,00	€ -	63513000-8	€ 309.378,00

Tabella 1



- 2 L'importo dell'aggiudicazione compensa tutto quanto necessario per l'erogazione del servizio così come definito dal Capitolato.
- 3 I costi della sicurezza sono pari a zero, trattandosi di servizi di natura intellettuale ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs n. 81/2008.
- 4 Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte in aumento rispetto all'importo a base d'asta, offerte parziali o condizionate o espresse in modo indeterminato.
- 5 L'appalto non è frazionabile a termini delle norme di cui al Capitolato.
- 6 L'appalto è finanziato dalle risorse attestates al Progetto regionale di Eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana denominato "SASSI che il mare ha consumato... - Cultura Sapori, Sole e Mare della Basilicata" di cui alle DGR n. 537/2011 e successive DGR n. 327/2012 e n. 991/2012, cofinanziato ai sensi dell'art. 1, comma 1228, legge 27 dicembre 2006, n. 296 modificato dall'art. 18 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, attraverso la Linea 1 "Progetto qualità".
- 7 Ai fini dell'assegnazione dell'elemento prezzo saranno considerate solo le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.
- 8 L'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario secondo quanto previsto dall' art. 106, comma 12, del Codice.
- 9 E' altresì previsto, qualora ne ricorrano le condizioni, l'istituto della variante, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice.
- 10 I prezzi risultanti dall'aggiudicazione della procedura sono da intendersi fissi e invariati per tutta la durata del servizio.

Art. 9 – Pubblicazione atti di gara – Progetto

1. La documentazione di gara, secondo la disciplina di cui agli artt. 71, 72, 73, 74 del Codice, è pubblicata dall'Amministrazione sul profilo del committente, raggiungibile al link <http://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti> e ne è garantito l'accesso libero e incondizionato.
2. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente, è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29, del D.Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it.
3. Il progetto comprende:
 - a) Relazione tecnico – illustrativa;
 - b) Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;
 - c) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
 - d) Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale;
 - e) Schema di contratto.
4. Gli atti di gara comprendono:
 1. Bando di gara per la G.U.U.E.;
 2. Bando di gara per la G.U.R.I.;
 3. Disciplinare di Gara;



- 3.1. Schema Domanda di partecipazione (Allegato 1);
- 3.2. Modello DGUE (Allegato 2);
- 3.3. Schema di contratto di avvalimento (Allegato 3);
- 3.4. Dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario (Allegato 4)
- 3.5. Schema di Offerta Economica (Allegato 5);
- 3.6. Dichiarazione attestante la prestazione della cauzione provvisoria (Allegato 6);
- 3.7. Dichiarazione sostitutiva per il rilascio delle informazioni antimafia (Allegato 7);

SEZIONE II – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 10 – Soggetti ammessi a partecipare

- 1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 45, commi 1 e 2, nonché quelli di cui all'art. 48, comma 8, del Codice.
- 2. In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei d'impresa (di seguito RTI) anche non ancora costituiti, va indicato il soggetto capogruppo, cui spettano i poteri di conduzione e rappresentanza; inoltre, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, vanno specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio che ciascun operatore del raggruppamento o consorzio intende espletare.
- 3. È vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Art. 11 – Condizioni di partecipazione e criteri di selezione

- 1. Ai fini dell'ammissione alla gara, per gli operatori economici non devono sussistere:
 - a) le cause di esclusione di cui all'art. 80, del Codice;
 - b) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2. L'operatore economico deve possedere e, successivamente, dimostrare i requisiti di seguito riportati:
 - A. Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a) del Codice:
 - i. iscrizione, per attività corrispondenti o similari ai servizi oggetto di gara, nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui l'operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (Allegato XVI Registri di cui all'art. 83 del Codice);
 - ii. accreditamento quali "Organismi di formazione" ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25.5.2001 e di quanto stabilito nell'Intesa sancita – ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 131/2003 – tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, in data 20 marzo 2008 durante la "Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le



Province autonome". Per i concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, nonché per gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, analoga attestazione conforme alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi

- B. Requisiti di capacità economico – finanziaria ex art. 83, comma 1, lett. b) del Codice:
- i. una dichiarazione di idoneità finanziaria da parte di almeno un istituto bancario;
 - ii. aver realizzato, cumulativamente negli ultimi trentasei (36) mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando sulla G.U.U.E., un fatturato globale non inferiore all'importo a base d'asta.
- C. Requisiti di capacità tecnico – professionale ex art. 83, comma 1, lett. c) del Codice:
- i. aver eseguito negli ultimi trentasei (36) mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando sulla G.U.U.E, servizi simili a quelli previsti dalla Linea 1 di cui al Capitolato, cioè servizi di formazione turistica, per un importo non inferiore all'importo a base d'asta, con indicazione specifica dei singoli importi, date e destinatari.
3. In caso di partecipazione alla gara di RTI o di consorzi di tipo verticale o orizzontale, ogni operatore economico deve possedere i requisiti per la parte di prestazione che intende eseguire, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 48, comma 5, del Codice.
4. Nel caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), del Codice:
- a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna impresa componente del costituendo raggruppamento o consorzio;
 - b) l'offerta dev'essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario;
 - c) i requisiti di idoneità professionale di cui alla lettera A i) e ii) devono essere posseduti, in caso di partecipazione di consorzio stabile, dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici del servizio.
 - d) il requisito di capacità economico – finanziaria di cui alla lettera B i) dev'essere posseduto da ciascuna impresa o consorzio componente del costituendo raggruppamento.
 - e) il requisito di capacità economico – finanziaria di cui alla lettera B ii) dev'essere posseduto da ciascuna impresa o consorzio componente del costituendo raggruppamento. In ogni caso, il soggetto capogruppo deve possedere il suddetto requisito in misura maggioritaria e, comunque, non inferiore al 50%. Al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese, è richiesto, in capo alle mandanti, il possesso di una percentuale minima di fatturato specifico pari al 20% dell'importo a base d'asta.
 - f) il requisito di capacità tecnico – professionale di cui alla lettera C dev'essere posseduto da ciascuna impresa o consorzio componente del costituendo raggruppamento. In ogni caso, il soggetto capogruppo deve possedere il suddetto requisito in misura maggioritaria e, comunque, non inferiore al 50%. Al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese, è richiesto, in capo alle mandanti, il possesso di una percentuale minima di fatturato specifico pari al 20% dell'importo a base d'asta.
5. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in rete per il quale non sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, può soddisfare la richiesta



relativa al possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e di capacità tecnico – professionale, utilizzando l’istituto dell’avvalimento. A tal fine, il concorrente deve presentare la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del Codice e rispettare, scrupolosamente, le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.

6. E’ fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata ovvero di partecipare in più di un RTI, Consorzio o aggregazione di soggetti, pena l’esclusione dalla gara, del soggetto medesimo e del RTI, Consorzi o aggregazioni ai quali il soggetto partecipa. I consorzi stabili sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
7. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010 ai sensi dell’art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
8. Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m), del Codice, sono esclusi dalla gara gli operatori economici che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.
9. Nel caso di rifiuto o omissione delle informazioni richieste a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l’Amministrazione esclude il concorrente, e trasmette gli atti all’ANAC per le sanzioni previste dall’art. 213, comma 13, del Codice.

Art. 12 – Sottoscrizione della documentazione

1. Tutta la documentazione per la quale è richiesta una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso dal rappresentante legale o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente, nello specifico:
 - a) da amministratore munito del potere di legale rappresentanza (o da procuratore del rappresentante, munito di procura contenente apposito potere), se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi;
 - b) da procuratore generale o speciale dell’operatore economico ai sensi dell’art. 2209 e segg. c.c. In tal caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa procura nella BUSTA A – Documentazione amministrativa;
 - c) dall’istitutore dell’operatore economico ai sensi dell’art. 2209 e segg. c.c. In tal caso, è sufficiente l’indicazione dei poteri all’interno della Certificazione del Registro delle Imprese;
 - d) in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura contenente apposito potere) dell’Impresa mandataria/capogruppo;
 - e) in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (o da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura contenente apposito potere) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande.



2. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, da indicare.
3. Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana giurata innanzi a una Autorità italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Art. 13 – Avvalimento

1. L'avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del Codice.
2. Qualora, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di un altro soggetto, non è consentito, in relazione al presente appalto, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante, nonché che, tranne in caso di RTI, partecipino al presente appalto sia l'impresa ausiliaria che l'impresa ausiliata.
3. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il concorrente, a pena di esclusione, deve allegare alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, secondo lo schema di cui all'Allegato 3.
4. Il concorrente deve inoltre allegare alla domanda di partecipazione una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, secondo lo schema di cui all'Allegato 4.

Art. 14 – Subappalto

1. Non è previsto il subappalto.

Art. 15 – Registrazione al sistema AVCPass

1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 81 e 216 comma 13, del Codice, è effettuata acquisendo la documentazione comprovante, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
2. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass (Servizi ad accesso riservato AVCPASS Operatore economico) e acquisire il "PASSOE", di cui all'art. 2, comma 3, lett b, della Deliberazione ANAC 157/2016, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Al fine del rilascio del suddetto PASSOE, deve essere in possesso dell'indirizzo PEC sia il concorrente sia l'amministratore/legale rappresentante.
3. La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo ed economico – finanziario, che sono nell'esclusiva disponibilità del concorrente, è inserita nel sistema direttamente dall'operatore economico, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 4, della Deliberazione ANAC 157/2016.
4. Nel caso di raggruppamento, aggregazione e consorzio, il PASSOE deve essere acquisito per ciascun componente del gruppo.



5. Nel caso di ricorso all'avvalimento, la predetta documentazione deve essere acquisita anche per l'impresa ausiliaria.

SEZIONE III – DOCUMENTAZIONE

Art. 16 – Documento di gara unico europeo (DGUE)

1. Al fine della partecipazione alla presente procedura d'appalto, il concorrente allega, a pena di esclusione, il documento di gara unico europeo (DGUE), ai sensi dell'art. 85 del Codice e secondo le disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016, n. 3 (GU n. 174 del 27.07.2016), *"Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016"*.
2. Attraverso il DGUE il concorrente attesta di:
 - a) non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 80 del Codice;
 - b) soddisfare i criteri di selezione ex art. 83 del Codice.
3. Il concorrente, nelle more di poter utilizzare sistemi informativi armonizzati alla normativa italiana, compila il modello DGUE, secondo lo schema di cui all'Allegato 2 del presente disciplinare, quale autodichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
4. In caso di partecipazione in forma singola, deve essere compilato un solo DGUE a firma del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
5. In caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee (RTI), dev'essere presentato, per ciascuno degli operatori economici partecipanti, un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a VI e firmato dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma.
6. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto e firmato dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma.
7. In caso di avvalimento, il concorrente indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, IV e VI. Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente, a pena di esclusione.
8. Ogni pagina del presente documento deve essere corredato di timbro della società e firma del legale rappresentante/procuratore.

Art. 17 – Cauzione provvisoria

1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base d'asta e precisamente (cfr. Tabella 2)



IMPORTO A BASE D'ASTA	IMPORTO CAUZIONE
€ 309.378,00	€ 6.187,56

Tabella 2

2. L'importo della cauzione provvisoria e della successiva cauzione definitiva in caso di aggiudicazione è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7, del Codice, e per le percentuali ivi indicate.
3. In caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione.
4. In caso di partecipazione in RTI verticale, in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare della suddetta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.
5. In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.
6. La garanzia provvisoria, intestata alla Regione Basilicata – Dipartimento Stazione Unica Appaltante, è costituita, a scelta del concorrente:
 - a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato e depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - b) in contanti, con versamento in favore della Regione Basilicata – codice IBAN: IT79Q0542404297000011700994. In tale caso, al fine di facilitare lo svincolo della medesima, si prega di indicare gli estremi della banca, il numero di conto corrente e il codice IBAN presso cui l'Amministrazione deve restituire la cauzione provvisoria versata;
 - c) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari, iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf



e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

Qualora dovesse essere presentata una polizza fideiussoria rilasciata da un soggetto garante non in possesso dell'autorizzazione, la stazione appaltante procederà all'esclusione dell'operatore economico.

7. In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, deve essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore dell'Amministrazione.
8. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa deve:
 - a) essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell' art. 18 del D.P.R. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - b) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione, la garanzia nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
 - c) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta, nonché l'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni su richiesta del soggetto beneficiario, qualora, al momento della scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione;
 - d) riguardare, in caso di RTI, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo, come disposto dall'art. 93, comma 1, ultimo periodo, del Codice;
 - e) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori costituendo il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;
 - f) prevedere espressamente:
 - i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - ii. la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - iii. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
 - iv. la dichiarazione, a pena di esclusione, contenente l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria in favore dell'Amministrazione per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
9. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria è svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, è svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione o nel caso di mancata aggiudicazione della gara, dalla relativa comunicazione resa a tutti i concorrenti.



10. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Art. 18 – Pagamento del contributo all'ANAC

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla Delibera ANAC. n. 163 del 22 dicembre 2015, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per un importo pari ad € 35,00 (diconsi euro trentacinque/00), secondo le disposizioni della suddetta deliberazione.
2. Sul sito dell'ANAC, <http://www.avcp.it/riscossioni.html>, è possibile consultare tutte le istruzioni operative per il pagamento della contribuzione di cui al precedente punto.

SEZIONE IV – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 19 – Modalità di recapito dell'offerta

1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, con qualunque mezzo, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03/02/2017 al seguente indirizzo: Regione Basilicata – Dipartimento Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) – Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, via Vincenzo Verrastro n. 4, 85100 – Potenza.
2. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, fa fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Dipartimento Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.
3. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
4. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della SUA-RB ove, per disguidi postali o di altra natura oppure per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
5. La Stazione appaltante non tiene conto in alcun caso dei plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale, altresì, per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Per tali plichi non si procede all'apertura, risultando come non consegnati e sono riconsegnati al concorrente, previa richiesta scritta.
6. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, P.IVA/codice fiscale, indirizzo sede legale, indirizzo di posta elettronica certificata) e riportare la dicitura "Contiene offerta per l'affidamento di servizi di formazione e sensibilizzazione in materia di miglioramento della qualità dei servizi tra le diverse componenti della catena del valore nel turismo – Scadenza offerte ore 12:00 del giorno 03/02/2017".
7. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le suddette informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.



8. La mancata indicazione sul plico del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta e/o l'apposizione di una indicazione totalmente errata o generica, costituiscono motivi di irricevibilità dello stesso.
9. Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
 - "BUSTA A – Documentazione amministrativa"
 - "BUSTA B – Offerta tecnica"
 - "BUSTA C – Offerta economica"
10. La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella "BUSTA C – Offerta economica", costituisce causa di esclusione.
11. La Stazione appaltante ritiene escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Art. 20 – Contenuto della BUSTA A – Documentazione amministrativa

1. Nella "BUSTA A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
 - a) elenco della documentazione prodotta e inclusa nella medesima busta;
 - b) domanda di partecipazione, redatta secondo il modello (Allegato 1) predisposto dall'Amministrazione e corredata da una marca da bollo da € 16,00, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, su ogni pagina congiuntamente al timbro, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La domanda può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti costituendo il raggruppamento o consorzio, a pena di esclusione. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, a pena di esclusione:
 - i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 – quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4 – quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
 - c) DGUE, secondo le disposizioni dell'art. 16 del presente disciplinare;



- d) cauzione provvisoria, secondo le disposizioni dell'art. 17 del presente disciplinare e le ulteriori previsioni dell'art. 93, comma 7, del Codice. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga presentata in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente deve produrre copia conforme della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI ISO 9001 ovvero dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art.93, comma 7, del Codice;
 - e) modello di impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva (Allegato 6), così come previsto dall'art. 93, comma 8 del Codice per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice;
 - f) PASSOE, secondo le disposizioni dell'art. 15 del presente disciplinare;
 - g) documentazione attestante il pagamento in favore dell'ANAC, secondo le disposizioni dell'art. 18 del presente disciplinare;
 - h) nel caso di concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
 - i) schema di contratto di cui all'art. 9 comma 3 lettera e del presente disciplinare di gara firmato in ogni pagina;
 - j) copia visura registro camerale.
2. Per i concorrenti che partecipano in forma associata, si riportano, di seguito, le informazioni relative alla documentazione da inserire nella "BUSTA A – Documentazione amministrativa".
- a) per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
 - i. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
 - ii. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/ i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
 - b) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
 - i. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
 - ii. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.
 - c) nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito:
 - i. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
 - ii. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.



- d) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito:
- i. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, nonché le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.
- e) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 – quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5:
- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - ii. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre con il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
 - iii. dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- f) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4 – quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5:
- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- g) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o che sarà eseguito dai singoli operatori economici aggregati in rete;
 - ii. o in alternativa, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
3. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, oltre alle prescrizioni di cui all'art. 13 del presente disciplinare, il concorrente deve inserire nella "BUSTA A – Documentazione amministrativa", a pena di esclusione:
- a) la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (Allegato 4);



- b) il contratto originale o in copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (Allegato 3).

Art. 21 – Contenuto della BUSTA B – Offerta tecnica

1. La "BUSTA B – Offerta tecnica" deve contenere, a pena di esclusione:
 - a) l'elenco della documentazione prodotta e inclusa nella medesima busta;
 - b) l'offerta tecnica che deve essere redatta in lingua italiana e nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Speciale, descrittivo e prestazionale e negli altri documenti di gara. Deve essere presentata su carta formato A4 e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Altresì, deve essere presentata su supporto informatico (CD-ROM) in formato pdf. Non deve essere maggiore di 50 facciate (con carattere Times New Roman - dimensione 12 – interlinea 1,5 – max 25 righe per facciata), escluse copertina e sommari.
 - c) L'offerta tecnica deve contenere:
 - d) L'offerta tecnica deve contenere:
 - i. la descrizione dell'organizzazione delle diverse tipologie di servizio descritte nel capitolato con riferimento alla pianificazione e gestione delle diverse fasi di attività;
 - ii. il progetto di dettaglio del Piano formativo illustrante l'intero programma delle attività, attraverso il quale si espliciti la strategia e la metodologia più efficace per l'attuazione delle attività poste a gara;
 - iii. il progetto di dettaglio del Piano di sensibilizzazione illustrante l'intero programma delle attività di sensibilizzazione, attraverso il quale si espliciti la strategia, per l'attuazione delle attività poste a gara;
 - iv. il piano della/e site visit;
 - v. la bozza di un claim promozionale identificativo delle attività di sensibilizzazione;
 - vi. il piano formativo dei cinque mini corsi;
 - vii. il cronoprogramma complessivo del servizio nel rispetto del termine ultimo di esecuzione con riferimento alla pianificazione e gestione delle diverse tipologie di servizio descritte nel capitolato;
 - viii. la descrizione dettagliata dei ruoli e dei compiti delle professionalità coinvolte nelle diverse tipologie di servizio rispetto a quanto previsto nel capitolato;
2. L'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere firmata e timbrata in ogni pagina e sottoscritta all'ultima pagina per esteso dal legale rappresentante dell'operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale rappresentate del soggetto mandatario in caso di RTI o consorzio o GEIE già costituito, oppure ancora nel caso di RTI o consorzio o GEIE o contratti di rete da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo.
3. La Commissione giudicatrice potrà invitare i soggetti concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito dell'Offerta Tecnica.
4. L'offerta tecnica non deve indicare alcun elemento o riferimento all'offerta economica, pena l'esclusione della fase di valutazione.



Art. 22 – Contenuto della BUSTA C – Offerta economica

1. La “BUSTA C – Schema di Offerta Economica” deve contenere l’offerta economica, redatta secondo lo schema riportato all’Allegato 5 del presente disciplinare di gara.
2. L’offerta economica deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, su ogni facciata dal legale rappresentante dell’operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all’art. 45, comma1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale rappresentate del soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, oppure, nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituendi il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo.
3. A pena di esclusione, l’offerta economica non può essere superiore all’importo previsto a base di gara.
4. L’offerta economica, a pena di esclusione, deve contenere il ribasso percentuale proposto per l’espletamento del servizio con l’indicazione di tre cifre decimali, chiaramente indicato in lettere e cifre. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale quello in lettere.
5. L’offerta economica, a pena di esclusione, deve, inoltre, contenere gli oneri economici relativi alla sicurezza per rischio specifico ex art. 95, comma 10, del Codice.
6. L’offerta economica deve intendersi onnicomprensiva e include, comunque, tutte le spese e gli oneri che il concorrente deve sostenere per garantire una esecuzione contrattuale continuativa ed efficiente, ivi compresi tutti i costi, le spese e gli oneri connessi all’espletamento dell’appalto e gli obblighi di previdenza, assistenza e sicurezza.
7. Eventuali indicazioni di prezzo o di ribasso, sia pure parziali, poste al di fuori di detta busta e la mancanza anche parziale della documentazione richiesta o redatta con modalità difformi da quelle sopra prescritte, comportano l'esclusione dalla gara.

SEZIONE V – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Art. 23 – Criterio di aggiudicazione

1. La gara è aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2, del Codice.
2. La procedura di valutazione prevede l’attribuzione di un punteggio di 100 punti, di cui 80 per la qualità dell’offerta tecnica e 20 per l’offerta economica, secondo i seguenti criteri:

OFFERTA TECNICA (A)			
CRITERI	SUB-CRITERI	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TOTALE
Completezza e chiarezza del progetto	-	5	5
Ecosostenibilità nelle soluzioni offerte rispetto al servizio in appalto	-	5	5
Linea di intervento n. 1	Efficacia progetto piano formativo	10	40
	Curricula gruppo di lavoro	10	



OFFERTA TECNICA (A)			
CRITERI	SUB-CRITERI	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TOTALE
	Curricula testimonial	5	
	Significatività delle site/visite in relazione agli obiettivi del servizio in gara	5	
	Pernottamenti in hotel di categoria superiore a 3 *** per periodo di formazione	5	
	Pernottamenti in hotel di categoria superiore a 3 *** per site-visit	5	
Linea di intervento n. 2	Formulazione di linee guida per ogni possibile componente della catena del valore turistico	5	10
	Modalità di fruizione delle linee guida	5	
Linea di intervento n. 3	Modalità di diffusione della campagna di sensibilizzazione	10	20
	Focalizzazione della campagna di sensibilizzazione	5	
	Metodologia innovativa apprendimento mini lingua	5	
TOTALE OFFERTA TECNICA			80
OFFERTA ECONOMICA (B)			
Ribasso percentuale offerto sul prezzo a base d'asta per l'erogazione del servizio	-	20	20
TOTALE OFFERTA ECONOMICA			20
TOTALE ELEMENTI DI VALUTAZIONE (A+B)			100

3. Per quanto riguarda la ponderazione dell'offerta tecnica, i punteggi sono assegnati attraverso il sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Ciascun Commissario di gara confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale preferisce e il grado di preferenza variabile tra 1 e 6.

1	nessuna preferenza
2	preferenza minima
3	preferenza piccola
4	preferenza media
5	preferenza grande



6	preferenza massima
---	--------------------

utilizzando lo schema di seguito riportato:

	B	C	D	E	F	...	N
A							
	B						
		C					
			D				
				E			
					...		
						N-1	

4. Al termine dei confronti si sommano i punteggi di ciascun concorrente, ottenendo così i punteggi attribuiti da ciascun Commissario. I punteggi così ottenuti sono trasformati in coefficienti variabili tra zero e uno secondo il seguente metodo:
 - a) Calcolo della media dei punteggi ottenuti per ciascun concorrente e attribuzione del coefficiente uno al concorrente che ha ottenuto il valore medio più elevato e conseguente riparametrizzazione degli altri coefficienti.
5. Per quanto riguarda l'elemento quantitativo relativo al prezzo, il punteggio minimo, pari a zero, è attribuito all'offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base d'asta, mentre il punteggio massimo, pari a uno, è assegnato all'offerta che presenta lo sconto maggiore.
6. Il metodo utilizzato per il calcolo dei punteggi economici è quello bilineare. Il valore soglia è calcolato dalla Commissione giudicatrice sulla base delle offerte pervenute. Dal punto di vista matematico si applica la seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1 - X) * \left[(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia}) \right]$$

dove

C_i = Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = Valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = Media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,85$

A_{max} = Valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

7. Al termine delle valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice determina un unico parametro numerico finale per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.



8. L'Amministrazione ai fini della scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa utilizza il metodo aggregativo compensatore, sulla base della seguente formula:

$$Pi = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = Numero totale dei requisiti

W_i = Peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.

Art. 24 – Operazioni di gara

1. Le sedute pubbliche si terranno presso la sede della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, sita in via Vincenzo Verrastro n. 4 – Potenza, e saranno aperte ai soli rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara o a persone munite di delega, nella misura di un rappresentante per raggruppamento.
2. Le date delle sedute di gara pubbliche, ivi comprese le eventuali variazioni, saranno pubblicate sul profilo del committente, raggiungibile al link <http://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti> e avranno valore di notifica agli effetti di legge.
3. Le varie fasi procedurali della gara sono espletate ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma, 3, e 77, comma, 1 del Codice.
4. Sulla base della documentazione contenuta nella “BUSTA A – Documentazione amministrativa”, nella prima seduta pubblica, il seggio di gara procede:
 - a) a verificare la tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità, della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
 - b) a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, a escludere dalla gara il consorzio e il consorziato;
 - c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, a escluderli dalla gara;
 - d) a escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
 - e) a richiedere, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, le necessarie integrazioni e chiarimenti, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice e secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente disciplinare;
 - f) a chiedere ai concorrenti, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All'esito di tali verifiche si procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.



- g) alle pubblicazioni sul profilo del committente, Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.
5. La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all'apertura della "BUSTA B – Offerta tecnica" per la verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
 6. In seduta riservata, la Commissione procede all'esame dei contenuti dei documenti presentati, con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, secondo i criteri e le modalità descritte al precedente art. 23.
 7. Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunica i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse e procede, in seguito, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti.
 8. Nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva, la Commissione procede alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritti all'art. 23 del presente disciplinare e all'attribuzione dei punteggi complessivi.
 9. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte non formulate autonomamente, ovvero imputabili a un unico centro decisionale, procede a informarne il Responsabile del procedimento ex art. 31, comma 14, del Codice ai fini dell'esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvede a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte, senza modificare i giudizi già espressi.
 10. All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, la Commissione provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
 11. Il responsabile del procedimento, in caso di esclusioni per false dichiarazioni o falsa documentazione, dispone l'eventuale escussione della garanzia provvisoria e predispone l'eventuale segnalazione del fatto all'ANAC, ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
 12. Nel caso di offerte con uguale punteggio, l'aggiudicazione avviene in favore del concorrente che ha ottenuto il punteggio tecnico migliore;
 13. Qualora, anche i punteggi attribuiti all'offerta tecnica dovessero risultare uguali, l'aggiudicatario è individuato mediante sorteggio in seduta pubblica.
 14. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e la trasmette al responsabile del procedimento al fine della formulazione della proposta di aggiudicazione.

Art. 25 – Verifica della congruità delle offerte

1. La congruità delle offerte è valutata, ai sensi del comma 3, art. 97, del Codice, sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dall'art. 23 del presente disciplinare.
2. Nel caso in cui le offerte appaiano anormalmente basse, l'Amministrazione richiede per iscritto all'offerente di presentare le spiegazioni di cui al comma 1, art. 97, del Codice, entro un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione delle stesse. L'Amministrazione può, in ogni caso, valutare la congruità delle offerte che, in base a elementi specifici, appaiano anormalmente basse e procedere alla loro esclusione ai sensi dell'art. 97, comma 5, del Codice.



Art. 27 – Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

1. L'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura di gara ex artt. 80, 83 e 85, comma 5, del Codice.
2. Nel caso in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.
3. In caso di ulteriori impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.
4. La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione della garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 103 del Codice, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, comma 1, del Codice. L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art. 93, comma 7, del Codice.
5. L'aggiudicatario dell'appalto deve presentarsi alla data fissata dall'Amministrazione per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso, è facoltà dell'Amministrazione aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
6. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali nonché le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana/ Quotidiani.
7. Le suddette spese vanno rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva ed efficace.
8. La Stazione appaltante chiede tali rimborsi a mezzo PEC all'aggiudicatario con indicazione degli estremi di pubblicazione del bando, degli ordini emessi dalla G.U.R.I./Quotidiani, delle coordinate bancarie.
9. In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.
10. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 28 – Soccorso istruttorio

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dei documenti da inserire nella "BUSTA A – Documentazione amministrativa", con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, dietro pagamento in favore dell'Amministrazione della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a € 3.093,78 (Euro tremilanovantatre/78). La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
2. Ai fini della sanatoria di cui sopra, l'Amministrazione assegna al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
3. In caso di inutile decorso del suddetto termine, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla gara.



4. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, l'Amministrazione ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra, ma senza applicazione di alcuna sanzione.

Art. 29 – Ulteriori disposizioni

1. L'Amministrazione può procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice.
2. È facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
3. L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Amministrazione e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.
4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto è stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice.
5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
6. Nei casi indicati all'art. 110, comma 1, del Codice, l'Amministrazione provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Potenza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 31 – Trattamento dei dati personali e accesso agli atti

1. I dati raccolti sono trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.
2. Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro consenso al predetto trattamento.
3. In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.